



PARERE MOTIVATO
n. 219 del 14 Novembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PRG tramite SUAP relativa al Progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso deposito. Ditta Michielan s.r.l. Comune di Scorzè (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 13 novembre 2017 prot. n. 472144;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proprietaria Michielan s.r.l. con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 281250 del 07.07.17 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG tramite SUAP riguardante il Progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso deposito della Ditta Michielan s.r.l. nel Comune di Scorzè;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3298 del 16.10.17 assunto al prot. reg. al n.431338 del 16.10.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 12.10.17 assunto al prot. reg. al n.427317 del 12.10.17 dell'ULSS3;
- Parere n.22563 del 23.10.17 assunto al prot. reg. al n.441815 del 24.10.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n.67739 del 25.10.17 assunto al prot. reg. al n.445952 del 26.10.17 di Veritas;
- Parere del 26.10.17 assunto al prot. reg. al n.446369 del 26.10.17 di ARPAV;
- Parere n.1627 del 26.10.17 assunto al prot. reg. al n.447934 del 26.10.17 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.202/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 novembre 2017, che evidenzia come la Variante al PRG tramite SUAP riguardante il progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso deposito della Ditta Michielan s.r.l. nel Comune di Scorzè, in base alla quale si evince che la Ditta MICHIELAN S.R.L. esercita attività prevalente di dipintura, tinteggiatura e finitura di fabbricati, nonché il restauro di edifici civili ed industriali. Il fabbricato esistente è destinato in parte a deposito del materiale deperibile ed in parte ad uffici, servizi e spogliatoi. All'interno dei fabbricati non viene svolta alcun tipo di lavorazione. L'area oggetto di variante è inserita all'interno di un colmello con presenza di abitazioni distribuite lungo le strade ed attività agricole e artigianali sparse. Le aree limitrofe sono di carattere agricolo coltivate stagionalmente.

Sull'area è già presente un fabbricato della superficie coperta di 375 m² che presenta un deposito, una zona uffici, servizi e spogliatoi al piano terra ed una sala espositiva con ulteriori uffici e servizio igienico al piano primo. Nel deposito sono immagazzinate materie prime quali vasi di idropittura, sacchi di legante idraulico, pannelli isolanti ed altri materiali ed attrezzature sensibili alle intemperie. All'esterno sono depositate tutte le restanti attrezzature e tutte le piattaforme elevatrici. L'ampliamento verrà utilizzato per il deposito di ulteriore materiale deperibile e garantire un ricovero al riparo dalle intemperie delle piattaforme elevatrici. L'istanza prevede l'ampliamento del fabbricato esistente con un nuovo corpo di fabbrica delle medesime dimensioni 15 x 25 m e altezza media di 7.80 m, senza apportare modifiche al fabbricato esistente. Per garantire i necessari rapporti illuminotecnici del magazzino esistente, non è possibile realizzare l'ampliamento in adiacenza, l'ampliamento verrà pertanto realizzato ad una distanza di 10 m dal fabbricato esistente. Le superfici interessate dalla variante sono:

- Superficie di proprietà mq 3.146;
- Superficie coperta esistente mq 375;



- Superficie coperta in ampliamento (< 80% esistente) mq 375;
- Totale superficie coperta complessiva (esistente ed ampliamento) mq 750;
- Superficie a verde mq 530;
- Superficie a parcheggio mq 2.241.

Non è prevista l'installazione di impianto di climatizzazione. Il piazzale esterno sarà pavimentato come il piazzale esistente. Lungo tutto il perimetro dell'area è prevista una zona a verde interessata dalla piantumazione di specie arboree autoctone.

I parcheggi restano individuati sul fronte sud dell'area, e non sono modificati rispetto alla situazione esistente. Il rapporto preliminare evidenzia il rispetto dell'invarianza idraulica garantito dalla realizzazione di una vasca di laminazione dimensionata per l'invaso di 180 mc. L'analisi delle componenti ambientali ha evidenziato che in prossimità dell'area non sono presenti elementi caratterizzati da significatività ambientali, né spazi interessati da criticità o dinamiche tali da poter essere considerati fattori di potenziale rischio per l'ambiente.

Sulla base dell'istruttoria si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante al PRG tramite SUAP riguardante il Progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso deposito della Ditta Michielan s.r.l. nel Comune di Scorzè, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere rispettate le prescrizioni fornite dal Genio Civile/Consorzio di Bonifica in sede di parere di compatibilità idraulica;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus*



hipposideros, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Muscardinus avellanarius;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Scorzè, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Infine si raccomanda di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/10